



RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 1334, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, per le parti di propria competenza;

esaminati gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella

4), limitatamente alle parti di competenza, e del Ministero della salute (Tabella 14);

espresso apprezzamento per i previsti incrementi del livello del fabbisogno sanitario nazionale per gli anni 2019-2021, di cui all'articolo 40, e per le risorse destinate, rispettivamente, alla riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie, di cui all'articolo 39, e ai contratti di formazione specialistica, ai sensi dell'articolo 41;

considerata l'esigenza di introdurre risorse aggiuntive in materia di personale sanitario, con riferimento sia alle nuove assunzioni sia ai rinnovi contrattuali, pur evidenziando le responsabilità delle singole regioni rispetto a tali temi, soprattutto in termini di definizione dei rispettivi fabbisogni;

evidenziata altresì l'esigenza di individuare apposite risorse da destinare al finanziamento e alla razionalizzazione delle banche dati in materia sanitaria, soprattutto al fine di consentire la completa realizzazione e la gestione evolutiva dell'Anagrafe nazionale vaccini e la piena funzionalità della banca dati delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT);

apprezzato particolarmente l'articolo 37, che incrementa di 30 milioni, a decorrere dal 2019, le risorse del Fondo per le politiche giovanili, da destinare agli enti territoriali per la realizzazione di interventi volti prioritariamente a promuovere attività di orientamento o dirette alla prevenzione del disagio giovanile;

espresso, inoltre, apprezzamento per le misure previste dal disegno di legge di bilancio, nella seconda sezione, in materia di politiche sociali e famiglia, con particolare riferimento agli incrementi in favore del Fondo per le politiche sociali e del Fondo per le non autosufficienze, nonché del Programma Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio;

rilevato che gli stanziamenti per l'assegnazione del bonus bebè sono stati previsti, nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio, soltanto per il biennio 2019-2020, e che, pertanto, il beneficio cesserebbe di essere erogato nel 2021,

delibera di RIFERIRE FAVOREVOLMENTE con le seguenti osservazioni:

alla luce delle predette considerazioni, valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) all'articolo 21, chiarire come i risparmi derivanti dai provvedimenti che disciplinano l'attuazione delle misure introdotte dai commi 1 e 2 possano essere quantificati già nelle relazioni tecniche di accompagnamento dei provvedimenti attuativi medesimi, tenuto conto che tali risparmi possono essere accertati effettivamente solo all'esito del previsto monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa (comma 3);

b) all'articolo 39, comma 2, introdurre un criterio per la ripartizione delle risorse destinate alla riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie in base al quale si tenga conto, al fine di superare la sperequazione esistente sul territorio nazionale, delle condizioni di appropriatezza e del livello qualitativo e di efficienza nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi contemplati nei livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché delle condizioni delle infrastrutture tecnologiche esistenti con riferimento ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie;

c) all'articolo 40, prevedere un breve differimento del termine stabilito per il raggiungimento di una specifica intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, che aggiorni il Patto per la salute per il triennio 2019-2021;

d) all'articolo 42, comma 1, secondo periodo, prevedere una riformulazione in base alla quale l'attribuzione dell'incremento delle risorse a favore delle regioni per l'edilizia sanitaria sia collegata alla capacità di utilizzo delle regioni medesime e non al mero esaurimento delle iniziali disponibilità;

e) all'articolo 48, modificare la denominazione della società «Sport e salute Spa» con la seguente: «Sport e benessere Spa», al fine di non creare confusione o eventuali sovrapposizioni con le competenze istituzionalmente demandate in materia al Ministero della salute;

f) prevedere risorse congrue al fine di fare fronte ai problemi connessi, rispettivamente, alla carenza di personale sanitario e al rinnovo dei contratti per il personale del Servizio sanitario nazionale;

g) introdurre un finanziamento volto a consentire la razionalizzazione e il finanziamento delle banche dati in materia sanitaria;

h) individuare nuove risorse da destinare al rifinanziamento del cosiddetto bonus bebè;

i) introdurre una nuova deroga alla normativa vigente – come già avvenuto con la legge n. 147 del 2013 – per l'accesso al Servizio sanitario nazionale al fine di consentire ai medici con specifica competenza in materia di cure palliative di continuare ad operare nelle reti dedicate all'erogazione delle cure medesime.